Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

1982

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1139**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 954, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «Valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali» annessa alla facoltà di farmacia.

Scuola di specializzazione in valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali

Art. 955. — La scuola di specializzazione in valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali ha lo scopo di preparare i tecnici qualificati per gli organi di controllo per le industrie, per i laboratori di ricerca.

Art. 956. — La scuola di specializzazione in valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali ha sede presso la cattedra di chimica organica.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 957. — La durata del corso è di due anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica e in chimica industriale.

Art. 958. — Il consiglio della scuola stabilisce entro il mese di luglio di ciascun anno il numero massimo di iscritti alla scuola in relazione alle disponibilità di locali, di attrezzature, di personale.

Se il numero delle domande è eccedente, la scelta verrà fatta in base alle norme previste in apposito regolamento emanato dal senato accademico per l'ammissione alle scuole con numero limitato di iscritti.

Art. 959. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) chimica industriale I;
2) analisi chimica I;
3) relazioni tra proprietà chimico-fisiche e nocività;
4) tossicologia generale;
5) metodologie tossicologiche a breve e lungo termine;
6) ecotossicologia generale;
7) metodiche ecotossicologiche;
8) biostatistica e metodiche per la valutazione del rischio;
9) strutture ed organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali competenti agli effetti della valutazione della nocività delle sostanze chimiche.

2° Anno:

1) chimica industriale II;
2) analisi chimica II;
3) economia dei cicli produttivi;
4) tossicologia speciale con particolare riferimento alla cancerogenesi;
5) epidemiologia;
6) tossicologia industriale con particolare riferimento ai criteri di sicurezza;
7) criteri di purezza in relazione a particolari utilizzazioni dei prodotti chimici (farmaci, cosmetici, additivi alimentari, ecc.);
8) legislazione e controlli;
9) acquisizione e gestione delle informazioni.

Art. 960. — Il consiglio della scuola può deliberare che gli insegnamenti articolati in differenti settori tecnologici vengano svolti da più insegnanti specializzati nei singoli settori industriali, per un numero di lezioni stabilito singolarmente dal consiglio stesso.

Art. 961. — Gli iscritti alla scuola sono obbligati a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le eventuali visite alle industrie chimiche.

Art. 962. — Per conseguire il diploma di specialista in valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali, i candidati dovranno aver superato gli esami su tutte le materie prescritte ed un esame finale consistente nella discussione su una dissertazione scritta preferibilmente a carattere sperimentale.

Art. 963. — A coloro che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in « valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali ».

Art. 964. — Il consiglio della scuola è costituito dal preside della facoltà di farmacia, dal direttore della scuola e da tutti i professori che svolgono i corsi di insegnamento. La commissione di diploma è costituita da sette membri designati dal consiglio della scuola fra i professori incaricati dei vari corsi di insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1140**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 352, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in fisica, è sostituito dal seguente:

Art. 352. — Alla scuola di perfezionamento in fisica sono ammessi i laureati in fisica, astronomia, matematica, chimica, chimica industriale, fisica e matematica, nonché coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conferito dalla facoltà di ingegneria, che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal consiglio direttivo.

Il testo dell'art. 355, relativo agli insegnamenti previsti per la predetta scuola, è integrato nel modo seguente:

38) dosimetria e tecniche di misura della dose;
39) radioattività e tecniche di misura;
40) fisica sanitaria e radioprotezione;
41) legislazione di radioprotezione;
42) radiochimica;
43) effetti biologici delle radiazioni;
44) programmazione ed elaborazione dei dati;
45) acceleratori di particelle;
46) strumentazione per la radioprotezione;
47) problemi di sicurezza negli impianti nucleari.

Dopo l'art. 355, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 356. — La scuola organizza inoltre un corso in radioprotezione e tecniche radioisotopiche, della durata di un anno, per il quale rilascia un certificato di frequenza e profitto a tutti coloro che abbiano superato gli esami nelle materie stabilite anno per anno dal consiglio direttivo della scuola. A tale corso potranno iscriversi anche i laureati in farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, nonché coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali non indicati nell'art. 352 e quelli conferiti dalla facoltà di agraria.

Il consiglio della scuola provvede, inoltre, a proporre al rettore il nominativo per la designazione del direttore del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1141**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 75 - nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in fisica l'insegnamento, indicato al punto 8), di « esperimentazioni fisica (biennale) » è scisso nei seguenti due insegnamenti fondamentali:

8) esperimentazioni fisica I;

9) esperimentazioni fisica II.

Nel medesimo articolo è soppresso il testo dell'ottavo comma.

Art. 81 - i commi secondo, terzo e quarto, concernenti norme per gli esami degli insegnamenti e delle esercitazioni di durata biennale per i vari corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono abrogati e sostituiti come segue:

Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, chimica fisica, esercitazioni di chimica fisica, zoologia, botanica, fisiologia generale, nonché l'insegnamento di fisica sperimentale per gli studenti di chimica, di chimica industriale e di scienze geologiche, comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso, l'uno propedeutico all'altro.

Le esercitazioni biennali di matematiche per il biennio propedeutico delle lauree in chimica ed in chimica industriale comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso, l'uno propedeutico all'altro.

Le esercitazioni biennali di chimica industriale comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso, l'uno propedeutico all'altro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. **230.**

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al testo dell'art. 5, concernente le autorità accademiche, è aggiunto il seguente punto 4):

« 4) consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea ».

L'art. 10, concernente le attribuzioni e la composizione del consiglio di facoltà, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 10. — Il consiglio di facoltà ha le attribuzioni esercitate dal senato accademico, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592. Inoltre al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali.

Il consiglio di facoltà è composto dal direttore che lo presiede, da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, e dalle rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalità che seguono.

Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto.

I professori associati partecipano alle deliberazioni del consiglio di facoltà per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nel consiglio di facoltà le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente terzo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Dopo l'art. 10 è inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il seguente nuovo articolo concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea:

« Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea:

1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;

2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;

3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati;

4) propone al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea, l'impiego di mezzi, delle attrezzature e del personale non docente al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;

6) adotta nuove modalità didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi di insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980.

Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.

Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovraintende e coordina le attività del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici.

Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici.

Partecipano altresì al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incaricati stabilizzati nonché i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari.

I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari.

I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 161

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1982.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258402 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981,

con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto, in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 20,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2291)

DECRETO 30 aprile 1982.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1982, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258403 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto, in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari al 20,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2290)

DECRETO 30 aprile 1982.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258404 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 19 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto, in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2292)

DECRETO 30 aprile 1982.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1982, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ed, in particolare l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977 come risulta modificato dal decreto n. 258400 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto, in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2293)

DECRETO 30 aprile 1982.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1982, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto interministeriale n. 258405 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176

del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982 con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il proprio decreto, in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2288)

DECRETO 30 aprile 1982.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1982, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, come risulta modificato dal decreto n. 258401 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto, in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione, è pari al 20,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2289)

DECRETO 30 aprile 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1982, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 221 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14

del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982 nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65, dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1982 il costo della provvista è pari al 19,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,50%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 12 aprile 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 21,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2294)

DECRETO 30 aprile 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1982, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 225 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1982 il costo della provvista è pari al 19,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 21,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2295)

DECRETO 30 aprile 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1982, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro,

foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito che, per il bimestre marzo-aprile 1982, il costo della provvista è pari al 19,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commisione, è pari al 21,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 21,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2296)

DECRETO 30 aprile 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1982, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1981, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 31 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 224, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1982 il costo della provvista è pari al 19,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,50 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 31 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premesa è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 21,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2297)

DECRETO 30 aprile 1982.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre maggio-giugno 1982, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 agosto 1980, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 222 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,20% e che detto tasso è così composto:

a) 18,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito che, per il bimestre marzo-aprile 1982, il costo della provvista è pari al 19,15% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,90 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti del 19 agosto 1980 e 5 giugno 1981, è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa, è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2298)

DECRETO 30 aprile 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1982, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, concernente norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982 nella misura del 20,70% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1982 il costo della provvista è pari al 19,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione è pari al 21,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 23 dicembre 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 21,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2299)

DECRETO 30 aprile 1982.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1982, sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto interministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate è stato determinato nella misura del 20,75% e che detto tasso è composto:

a) 18,60% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dell'8 marzo 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1982 il costo di provvista è pari al 19,20% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,35 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 19,10% per il bimestre maggio-giugno 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,10% per il bimestre maggio-giugno 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre maggio-giugno 1982, si ragguaglia al 21,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2300)

DECRETO 30 aprile 1982.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1982, sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge n. 153, nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto ministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 20,75% e che detto tasso è composto:

a) 18,60% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982.

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dell'8 marzo 1982 con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1982 il costo di provvista è pari al 19,20% e che di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,35 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 19,10% per il

bimestre maggio-giugno 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,10% per il bimestre maggio-giugno 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre maggio-giugno 1982, si ragguaglia al 21,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2301)

DECRETO 30 aprile 1982.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1982, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981 con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composta:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 1° marzo 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1982 con cui è stato fissato nella misura del 19,15% il costo medio della raccolta per il bimestre marzo-aprile 1982 e stabilito la commissione per l'anno corrente pari all'1,75%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,05% per il bimestre maggio-giugno 1982.

Tenuto conto della commissione dell'1,75% il tasso di riferimento, per il bimestre in questione risulta pari al 20,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2302)

DECRETO 30 aprile 1982.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1982, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale numero 281778 del 5 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate, ed, in particolare lo art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 1° marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 dello 8 marzo 1982 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre marzo-aprile 1982 nella misura del 21,50% e che detto tasso è composto:

19,50% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

2% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 19,30% per il bimestre maggio-giugno 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2% il tasso di riferimento è pari al 21,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2303)

DECRETO 7 maggio 1982.

Corso legale della nuova moneta da L. 500.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernenti la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1981, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 350, che, nell'autorizzare la fabbricazione e l'emissione delle nuove monete da L. 500, ne stabilisce le caratteristiche e ne determina il contingente;

Decreta:

Le nuove monete da L. 500 aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 14 maggio 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2384)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1982.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificate dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1982 con il quale ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1982 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 aprile 1982;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, del 28 ottobre 1981 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere per il periodo successivo ai primi trenta giorni è stabilito nella misura del 20,141 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1982

Il Ministro: FORMICA

(2316)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 aprile 1982.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L., le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Considerato che la materia, in sede di prima attuazione del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, è stata già delibata in specifica riunione tenutasi presso il Ministero della sanità il giorno 4 febbraio 1982, presenti anche rappresentanti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Rilevato che le disposizioni in conseguenza emanate rimangono tuttora valide in quanto conformi anche alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione;

Ritenuto, quindi, opportuno recepirle limitatamente alla materia che forma oggetto del presente decreto;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire esplicitamente la disciplina delle prestazioni idrotermali prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita medica di ammissione alla cura;

Sentiti l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L, nell'apposita riunione tenutasi presso il Ministero della sanità il giorno 15 aprile 1982;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unità sanitarie locali con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1982 e sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L., rimangono demandate di fatto agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'invio dei curandi presso la località termale prescelta, devono acquisire il preventivo assenso formale delle unità sanitarie locali di iscrizione degli assicurati interessati.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dalla unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. integrata degli atti dai quali risulta l'assenso formale della unità sanitaria locale di iscrizione degli assicurati e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni nazionali più rappresentative delle aziende termali.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L., all'atto dell'inizio della cura; per dette prestazioni non è richiesto il preventivo assenso formale delle unità sanitarie locali di iscrizione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(2317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alceo Blasi di Paliano (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino) è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo Attività produttive Ponticelli, con sede in Napoli, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroinox con sede e stabilimento in Terni è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.I.S. Attrezzature Palestre Impianti Sportivi di Arzano (Napoli) è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Alto Adriatico con sede in Muggia (Trieste) è prolungata all'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frine Fashion di Pontinia (Roma) è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Ur-

bano S.r.l., con sede in Capodarco Fermo (Ascoli Piceno) è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Urbano S.r.l., con sede in Capodarco Fermo (Ascoli Piceno) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Depa, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Depa, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli) è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lepel con sede in Carpi e stabilimento in Poggio Rusco (Mantova) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 marzo 1981 al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lepel con sede in Carpi e stabilimento in Poggio Rusco (Mantova) è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lepel con sede in Carpi e stabilimento in Poggio Rusco (Mantova) è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arco-Falc S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arco-Falc S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano) è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arco-Falc S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arco-Falc S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano) è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina) è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. HI-G D'Italia di Cisterna di Latina è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società I.F.M. già Stilgamma S.p.a. di Roma, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Defferrari con sede in Savignone (Genova) è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Defferrari con sede in Savignone (Genova) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filt con sede in Opera (Milano) è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filt con sede in Opera (Milano) è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2240)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Chianti » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Chianti » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo, di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita « Chianti »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Chianti » è riservata al vino rosso « Chianti », già riconosciuto a denominaizone di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Chianti » deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese dal 75 al 90%;
Canaiolo nero dal 5 al 10%;
Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti dal 5 al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve e presenti nei vigneti nella misura massima del 10% del totale delle viti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata la forma di allevamento su tetto orizzontale tipo il tendone. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.

La produzione massima di uve ammesse per la produzione del vino « Chianti » non deve essere in media superiore a kg 5 per ceppo e con produzione massima di 110 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Per la produzione del vino « Chianti » classico, i suddetti limiti sono ridotti a kg 4,5 per ceppo e q.li 100 per ettaro di coltura specializzata. Le produzioni sopra specificate potranno essere rettificate da parte del Ministero dell'agricoltura in base all'art. 11 del regolamento comunitario n. 338/79 del 5 febbraio 1979.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso la cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.G.

Art. 3.

(*Omissis*).

(Mantiene il testo dell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 30 agosto 1967).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Chianti » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni — situati ad un'altitudine non superiore a 550 metri s.l.m. e, in alcuni casi, eccezionalmente, a metri 650 — sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno delle zone delimitate con il decreto ministeriale del 31 luglio 1932.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

Il vino « Chianti » non potrà essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11 per il « Chianti » e di 11,5 per il « Chianti » classico.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del « governo all'uso del Chianti » che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve di cui all'art. 2, leggermente appassite.

Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione « governato » — o termini consimili autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, previo parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini — è obbligatorio il « governo all'uso del Chianti ».

Art. 7.

La regolamentazione di caratteristiche produttive più rigorose di zone più ristrette (sottozone) — produzione massima di uva a ceppo e ad ettaro, rese uva-vino, gradazione alcolica minima naturale ed al consumo — può essere inserita nel disciplinare di produzione del « Chianti » a seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione per la denominazione della zona più ristretta. La domanda dovrà essere presentata secondo i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6.

Art. 8.

E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al precedente art. 2.

E' consentita inoltre la tradizionale pratica correttiva con uve, mosti non concentrati, filtrati dolci o vini, anche non provenienti dai vigneti iscritti nell'albo del «Chianti», nella misura massima del 15%.

In caso di arricchimento con mosti concentrati anche se ottenuti dai vigneti iscritti nell'albo del «Chianti», il predetto 15% va diminuito in ragione del volume impiegato per l'arricchimento.

I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire un'eguale aliquota di vino «Chianti» originario la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola.

Le pratiche tradizionali, di cui al secondo comma, potranno essere effettuate solo ed esclusivamente entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 9.

Il vino, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti fondamentali caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, anche con profumo di mammola — che è tipico, spiccato e costante per il «Chianti» classico — e con più pronunziato carattere di finezza per l'esterificazione nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, asciutto, (con un massimo di 4 gr./l. di zuccheri riduttori) sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità alla «beva»;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5 per il «Chianti» e gradi 12 per il «Chianti» classico;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Art. 10.

Il vino «Chianti», se sottoposto ad invecchiamento di almeno tre anni, può aver diritto alla qualifica «riserva» purché all'atto dell'immissione al consumo abbia una gradazione alcoolica complessiva di almeno 12 gradi. Il vino «Chianti» accompagnato dalla specificazione aggiuntiva «classico» e dalle indicazioni geografiche «Colli Fiorentini», «Montalbano», «Rufina», «Colli Senesi», «Colli Aretini», «Colline Pisane», per aver diritto alla qualifica «riserva» dovrà avere una gradazione alcoolica complessiva di almeno 12,5 gradi.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 11.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 12.

L'uso della specificazione aggiuntiva «classico» e delle indicazioni geografiche «Montalbano», «Rufina», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colli Aretini», «Colline Pisane», in aggiunta alla D.O.C.G. «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative zone previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1932 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati, per ciascuna delle predette zone, con il sopraindicato decreto ministeriale 31 luglio 1932, salvo quanto previsto dal 3° comma del presente articolo.

La specificazione aggiuntiva «classico» e le indicazioni geografiche di cui sopra dovranno essere inserite, a domanda degli interessati, nei rispettivi albi dei vigneti; tali inserimenti potranno avvenire senza limitazioni di tempo ed il loro uso sarà consentito agli interessati a partire dall'uva della vendemmia successiva alla data della domanda.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende agricole singole o associate interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della specificazione aggiuntiva «Classico» e delle indicazioni geografiche «Montalbano», «Rufina», «Colli Fiorentini», «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», che le uve prodotte nei rispettivi territori di produzione possano essere vinificate in cantine situate al di fuori del territorio medesimo, ma nelle sue immediate vicinanze, a condizione:

1) che dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole, e, come tali, al servizio delle stesse;

2) che in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei terreni vitati propri o dei propri associati.

Art. 13.

Le indicazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono consetite a condizione che le uve, i mosti o i vini, con le rispettive quantità ed indicazioni di cui si intende far uso, siano dichiarati, all'atto della domanda di produzione delle uve e del vino, nei documenti di circolazione, previa annotazione nei registri di magazzino di carico e di scarico o nella scheda di produzione.

Art. 14.

In ottemperanza all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo per vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Le bottiglie o altri recipienti, contenenti il vino «Chianti», in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Qualora il vino «Chianti» sia confezionato in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.

E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo, analoghe al tappo a corona.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 15.

Ai fini del rilascio del contrassegno di stato, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita Commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 16.

I vini che, a seguito della degustazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, risultino non avere le caratteristiche prescritte dal presente disciplinare, perdono, in via definitiva, il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, con le conseguenti annotazioni sulla documentazione e sui registri previsti per legge.

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

Decima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987

Si rende noto che il giorno 25 maggio 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle sessantuno serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972/1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima estrazione di nove serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2340)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a quarantatre posti di operaio qualificato e specializzato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai specializzati e qualificati dipendenti della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Considerato che è stata accantonata la quota riservata alla occupazione giovanile ai sensi dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980 n. 33;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 8 agosto 1981, n. 432;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso nelle varie qualifiche professionali.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaio in prova di ruolo dello Stato, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per le qualifiche professionali ed il numero dei posti di seguito indicati:

1) concorso a sette posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di conduttore di gruppi elettrogeni, con sede di servizio nelle case circondariali di Avellino p. 1, Carinola p. 1, Cosenza p. 1, Crotone p. 1, Firenze p. 1, Spoleto p. 1, Vercelli p. 1;

2) concorso a quindici posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP «S», con sede di servizio presso le case circondariali di Avellino p. 1, Carinola p. 1, Cosenza p. 1, Crotone p. 1, Firenze p. 1, Spoleto p. 1, Vercelli p. 1, Roma-Rebibbia N.C. p. 1, Massa C.R. p. 1, Ariano Irpino C.C. p. 1, Capraia C.R. p. 1, Barcellona Osp. ps. p. 1, Lecce C.R. p. 1, Napoli C.C. p. 1, Viterbo C.R. p. 1;

3) concorso a sette posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di elettricista circuitista elettrico «OP», con sede di servizio presso le case circondariali di Avellino p. 1, Carinola p. 1, Cosenza p. 1, Crotone p. 1, Firenze p. 1, Spoleto p. 1, Vercelli p. 1;

4) concorso a sette posti di operaio qualificato in prova con la qualifica professionale di idraulico «OP», con sede di servizio presso le case circondariali di Avellino p. 1, carinola p. 1, Cosenza p. 1, Crotone p. 1, Firenze p. 1, Spoleto p. 1, Vercelli p. 1;

5) concorso a sette posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di radiomontatore «S» (con esperienza in campo televiso in genere ed in particolare T.V. circuito chiuso), con sede di servizio presso le case circondariali di Avellino p. 1, Carinola p. 1, cosenza p. 1, Crotone p. 1, Firenze p. 1, Spoleto p. 1, Vercelli p. 1.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda a quale concorso intendano essere ammessi.

Gli aspiranti al concorso a quindici posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP «S», dovranno allegare alla domanda la patente per conduttore di generatore di vapore di 1° e 2° grado, di cui alle vigenti disposizioni, oppure la patente di 2° grado generale o 2° grado (particolare *A* o *B*) rilasciata ai sensi delle precedenti disposizioni.

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di uno dei concorsi, di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuno dei concorsi cui aspirano ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altre qualifiche hanno avanzato istanza di partecipazione.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dello istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Coloro i quali siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda degli aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono; sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non sono ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o produrranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

2) gli aspiranti che risultano sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

I concorsi si svolgono mediante prova d'arte o esperimento pratico che consistono in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico è eseguita alla presenza della competente commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nella esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita da ciascuna commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte o esperimento pratico non s'intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 12/20.

Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, sarà nominata apposita commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di Grazia e Giustizia, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletata la prova d'arte od esperimento pratico di ciascun concorso la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso dei titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi sotto condizione dello accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre i candidati vincitori

I candidati di ciascun concorso, risultati vincitori del concorso stesso, devono assumere servizio in via provvisoria nello ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale lo originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale.

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (Marina), su carta bollata;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata; se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale; 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10 i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo e come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Gli operai delle varie qualifiche assunti ai sensi del precedente art. 10 sono nominati in prova per un periodo di sei mesi, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria; ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio specializzato o qualificato, iniziale della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982
Registro n. 16 Giustizia, foglio n. 122

Schema della domanda
(su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio I - Rep. II - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il (giorno, mese ed anno) . . . . domiciliato in . . . . (c.a.p.) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio di ruolo specializzato o qualificato in prova con la qualifica di . . . .

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche agli altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue . . . .:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . . . . posti con la qualifica di . . . .).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . . . . nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara:

(secondo i casi): di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .;

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile; di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

(2268)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentuno posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nelle regioni Lazio e Lombardia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 20, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati da adibire ai centri di servizio di Roma e di Milano;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a trentuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nelle regioni Lazio e Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a trentuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ripartiti come segue:

Lazio . . . . posti 16
Lombardia . . . . posti 15

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

I vincitori del concorso sono destinati per almeno cinque anni ad uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, tra essi compresi i centri di servizio, nell'ambito della regione alla quale i vincitori medesimi sono stati destinati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o demografiche o in scienze economiche e commerciali o altre lauree a quest'ultima equiparate;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire a detto ufficio entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, negli uffici finanziari aventi sede nelle regioni cui saranno destinati;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente articolo 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze - Ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702 sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte a carattere prevalentemente pratico e in un colloquio, in base al seguente programma:

Prove scritte:

prima prova: diritto amministrativo o diritto privato;

seconda prova: scienza delle finanze o diritto tributario.

Colloquio:

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

ragioneria;
contabilità aziendale;
nozioni di diritto penale;
nozioni di contabilità di Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 25 giugno* 1982, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce per ciascun candidato la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 11.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 12.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale di laurea o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1) del presente bando; qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, potrà essere prodotto un certificato attestante il possesso del titolo e la circostanza del mancato rilascio dell'originale;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 13.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 12, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 12, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 12, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 12 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni i medesimi impiegati saranno inquadrati nella VII qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

Art. 18.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1982

p. *Il Ministro:* COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 273

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato il . . . a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico per trentuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per gli uffici aventi sede nelle regioni Lazio e Lombardia.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina: . . . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nella regione in cui sarà destinato.

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig . . . . .

(2267)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esame, a due posti di agente tecnico preparatore nella carriera ausiliaria del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli *impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del* Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al terzo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente « La copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, riguardante le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 270, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire due posti di agente tecnico preparatore nella carriera ausiliaria del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, a due posti di agente tecnico preparatore in prova nella carriera ausiliaria del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per

la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego: essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempre che esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira (manipolazioni di prodotti chimici). L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori;

e) licenza elementare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e della scuola statale o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Titoli di merito

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza, come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.) valutabili ai fini del conseguimento del posto cui aspirano, quali: diploma a specifico indirizzo chimico rilasciato da scuola o istituti professionali o tecnici ovvero certificati di frequenza con esito positivo di classi di dette scuole o istituti; attestati di qualificazione o specializzazione ovvero certificati di frequenza con esito positivo di corsi ad indirizzo chimico rilasciati da centri per l'addestramento professionale o da altri istituti od enti controllati da dicasteri competenti, da organismi delegati; titoli di studio superiori a quello richiesto ed ogni altro titolo attestante capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utile per il disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere; patenti di guida; idoneità riportata in precedenti concorsi statali; ecc.

Detti titoli dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, citata nelle premesse. I titoli presentati in copia autenticata dovranno essere in regola con la vigente legge sul bollo.

I titoli che risulteranno formalmente e sostanzialmente imperfetti o incompleti non saranno presi in considerazione. Parimenti non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle domande. Non saranno ammessi riferimenti a documenti eventualmente presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni dello Stato od enti, a qualsiasi titolo.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Art. 6.

Esame dei titoli

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito presentati determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precederà la prova d'esame.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio concorsi trasmetterà alla predetta commissione tutti i documenti allegati alle domande pervenute con una copia dell'elenco di cui allo art. 3.

Art. 7.

Prova d'esame

L'esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica concernente:

a) campionatura mediante inquartamento, polverizzazione e vagliatura di materiali rocciosi con preparazione di frazioni di diversa granulometria da utilizzarsi per gli accertamenti analitici;

b) montaggio di apparecchiature e preparazioni di miscele chimiche con esecuzione di semplici esperienze dimostrando la conoscenza dei prodotti chimici più comuni nonché dei pericoli inerenti al loro impiego;

c) lavaggio della vetreria di laboratorio;

d) manutenzione e conservazione degli apparecchi in uso nel laboratorio.

Art. 8.

Svolgimento della prova d'esame

La prova pratica di idoneità tecnica avrà luogo nella sede, giorno ed ora che saranno stabiliti successivamente e comunicati ai singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo indicato nella domanda.

Non saranno ammessi a sostenere detta prova i candidati che non avranno documentato di possedere almeno uno dei titoli, tra quelli indicati nell'art. 5, che attesti l'attitudine del candidato stesso a ricoprire il posto per il quale concorre.

Prima dell'inizio della prova pratica di idoneità tecnica, i candidati saranno tenuti a dichiarare formalmente di possedere piena perizia sull'uso delle macchine e del materiale di laboratorio e ad assumere ogni responsabilità per danni alle stesse ed alle persone.

L'esecuzione della prova pratica non sarà considerata ad alcun effetto come servizio prestato.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli presentati e di quello riportato nella prova pratica.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di preferenza o precedenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la predetta prova pratica, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 9);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre, ed in particolare che non sia affetto da malattie bronco-polmonari; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 9).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati agente tecnico preparatore in prova nella carriera ausiliaria nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad agente tecnico preparatore previo giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Saranno esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa od altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non avranno assunto regolare servizio, senza giustificato motivo, nella sede loro assegnata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al secondo livello iniziale, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1982
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 184

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . e residente in . . . . . c.a.p. . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esame, a due posti di agente tecnico preparatore in prova nella carriera ausiliaria del ruolo tecnico del Corpo delle Miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver provvedimenti penali pendenti . . . . . . (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . via . . . . data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa . . . . (4;)

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Alla presente istanza il sottoscritto allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono presentati.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . tel. . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . . . (6).

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con qualifica di . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) *La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda* dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(2213)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto posti di ricercatore universitario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi otto posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Classe di fisica (posti cinque):

gruppo di discipline n. 85-*bis* . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 86 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 87 . . . . » 2

Classe di matematica (posti tre):

gruppo di discipline n. 90 . . . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Segreteria di direzione - Strada Costiera n. 11 - Miramare Grignano - 34014 Trieste, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

(2270)

Concorso a trentaquattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi trentaquattro posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti tre):

gruppo di discipline n. 1 . . . . posti 2
gruppo di discipline n. 11 . . . . » 1

Facoltà di magistero (posti uno):

gruppo di discipline n. 40 . . . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti cinque):

gruppo di discipline n. 67 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 68 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 69 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 70 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 72 . . . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti diciannove):

gruppo di discipline n. 73 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 74 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 75 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 77 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 79 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 82 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 84 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 85 . . . . » 3
gruppo di discipline n. 88 . . . . » 1

gruppo di discipline n. 89 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 90 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 91 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 104 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 105 . . . » 1

Facoltà di farmacia (posti sei):

gruppo di discipline n. 82 . . posti 1
gruppo di discipline n. 84 » 1
gruppo di discipline n. 94 . . . » 4

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi Ufficio personale docente - Ferrara, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Università di Ferrara.

(2271)

Concorso a sessantotto posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi sessantotto posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria (posti cinque):

gruppo di discipline n. 142 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 143 . » 2
gruppo di discipline n. 144 . . » 2

Facoltà di architettura (posti nove):

gruppo di discipline n. 117 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 132 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 136 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 137 . . . » 2
gruppo di discipline n. 138 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 139 . » 1
gruppo di discipline n. 140 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 141 . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti sei):

gruppo di discipline n. 20 . . . . posti 2
gruppo di discipline n. 21 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 22 . . . . . . » 2

Facoltà di farmacia (posti tre):

gruppo di discipline n. 70 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 81 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 94 . . . . » 1

Facoltà di giurisprudenza (posti due):

gruppo di discipline n. 4 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 12 . . . . . . » 1

Facoltà di ingegneria (posti undici):

gruppo di discipline n. 85 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 89 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 103 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 107 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 111 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 112 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 114 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 115 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 126 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 127 . » 1
gruppo di discipline n. 132 . . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti quattro):

gruppo di discipline n. 29 . . posti 1
gruppo di discipline n. 36 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 47 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 58 . . . . » 1

Facoltà di magistero (posti quattro):

gruppo di discipline n. 22 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 37 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 39 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 53 . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti nove):

gruppo di discipline n. 60 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 61 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 65 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 67 . . . . » 3
gruppo di discipline n. 68 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 70 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 72 . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti tredici):

gruppo di discipline n. 73 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 74 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 76 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 77 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 78 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 81 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 82 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 84 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 87 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 88 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 89 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 90 . . . . » 1

Facoltà di scienze politiche (posti due):

gruppo di discipline n. 8 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 15 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Firenze.

(2272)

Concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico.

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1980 risultano disponibili tre posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1980.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1980 anni tre di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in tre copie, sottoscritte dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum* in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle operosità svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 2.000.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parte di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine predetto, non saranno valutati.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'*amministrazione centrale* e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministerali 23 febbraio 1978, 16 marzo 1978, 16 luglio 1979, 19 luglio 1979, 10 luglio 1980 e 12 luglio 1980 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 20 giugno 1978, n. 310 del 6 novembre 1978, n. 287 del 20 ottobre 1979, n. 290 del 24 ottobre 1979, n. 143 del 27 maggio 1981 e n. 136 del 20 maggio 1981.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i primi tre classificati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1981.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1982
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 107

(2231)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 124 del 7 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero «G. F. Ingrassia» - Ospedale specializzato in malattie dell'apparato respiratorio, in Palermo: **Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi.**

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 9, in Cosenza: **Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di anatomia patologica del presidio ospedaliero dell'Annunziata.**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821270)